

Assicurazione R.C. Auto con dispositivo satellitare

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.

Prodotto: "ViaggiaConMe – Consumo"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza ViaggiaConMe – Consumo prevede l'erogazione di una somma a titolo di risarcimento per la Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) in seguito ai danni causati a terzi derivanti dalla circolazione delle auto, con formula *bonus malus* o con formula *bonus malus* con franchigia. Può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso una delle filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo. La polizza prevede l'obbligo di installare sull'auto il dispositivo ViaggiaConMe Box, disponibile nella versione a vetro o light, che garantisce un servizio di assistenza 24 ore su 24. Il dispositivo ViaggiaConMe Box non è acquistabile separatamente ed è concesso in comodato gratuito.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a cose o persone dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private
- ✓ Traino rimorchio: danni causati involontariamente da un rimorchio agganciato al veicolo
- ✓ Terzi trasportati: danni causati involontariamente dai trasportati a bordo del veicolo a terzi non trasportati durante la circolazione
- ✓ Figli minori: danni causati involontariamente dalla circolazione dell'auto guidata, illecitamente, dai figli minori
- ✓ Trasporto disabili: danni causati involontariamente ai terzi trasportati su sedie a rotelle per le operazioni di salita e discesa, anche se effettuate con dispositivi meccanici
- ✓ Ricorso terzi da incendio: danni materiali provocati a terzi dall'incendio dell'auto
- ✓ Assistenza stradale base: assistenza fornita quando il veicolo non può essere utilizzato o non è in grado di proseguire la marcia.
- ✓ Trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali
- ✓ Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza e per i danni ai terzi trasportati in caso di trasporto non conforme alle disposizioni vigenti e /o alla carta di circolazione.

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.070.000 per i danni alle persone e di € 1.220.000 per i danni alle cose o animali, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.

E' possibile aggiungere le seguenti garanzie opzionali:

[Assistenza stradale estesa](#)

[Incendio](#)

[Furto](#)

[Atti vandalici ed eventi naturali](#)

[Collisione](#)

[Cristalli](#)

[Infortuni del conducente](#)

[Tutela legale](#)

Tutte le opzionali presentano propri massimali che puoi consultare in dettaglio in altri documenti.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e quindi non sono coperti dalla polizza:

- ✗ il conducente dell'auto responsabile del sinistro, per i danni da lui causati alla persona e alle cose
- ✗ il proprietario dell'autovettura, l'usufruttuario, l'acquirente e il locatario nel caso di autovettura concessa in leasing, per i danni alle cose
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti del conducente dell'autovettura e delle persone elencate al punto precedente e altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, purché conviventi con esse o a loro carico, per i danni alle cose
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente nel caso in cui chi è assicurato sia una società, per i danni alle cose.

La polizza prevede ulteriori esclusioni che puoi consultare più dettagliatamente in altri documenti.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia potrebbe chiederti la restituzione delle somme pagate ai terzi danneggiati (azione di rivalsa) in caso di:

- ! guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- ! partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! conducente non abilitato alla guida, salvo in caso di patente scaduta che venga rilasciata nei tre mesi successivi
- ! veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di revisione obbligatoria
- ! guida dell'auto, utilizzata per esercitazione alla guida, da parte di un soggetto titolare di foglio rosa che non è assistito dall'istruttore o da una persona avente tale funzione

In caso di mancata installazione del dispositivo ViaggiaConMe Box sono previste franchigie e penali.

Per l'elenco completo puoi consultare gli altri documenti.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le coperture sono valide nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea, nonché in Norvegia, in Islanda, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco, in Svizzera, Andorra e Serbia. Le coperture sono valide anche negli Stati indicati nel certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) la cui casella non sia stata barrata.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare (ad esempio sui dati personali-familiari e quelli relativi all'auto e al suo uso) e di comunicare, nel corso della polizza, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Se non lo fai, le tue dichiarazioni false o reticenti possono comportare:
 - la perdita, totale o parziale, del diritto a ricevere il pagamento
 - la richiesta della Compagnia di restituzione (totale o parziale) delle somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa)
 - la cessazione della polizza
- Devi installare entro 15 giorni lavorativi dalla decorrenza della polizza, presso un Centro convenzionato indicato dalla Compagnia, il dispositivo ViaggiaConMe Box.
- Alla cessazione del rapporto assicurativo devi restituire la ViaggiaConMe Box. In caso di mancata disinstallazione e restituzione ti verrà applicata una penale.
- In caso d'incidente, a prescindere dalla rilevazione o dalla segnalazione dell'incidente tramite il dispositivo ViaggiaConMe Box, tu o il Conducente o il Proprietario, dovete avvisare la Compagnia entro 3 giorni dallo stesso, presentando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Devi pagare il premio all'emissione della polizza. La "ViaggiaConMe a Consumo" prevede per tutte le garanzie presenti in polizza, ad eccezione dell'Assistenza, il pagamento del premio in un'unica soluzione per i primi 3.500 chilometri percorsi e una quota variabile, eventuale, da corrispondere trimestralmente nel caso si eccedessero i 3.500 chilometri.

Puoi pagare tramite addebito sul tuo conto corrente o con le modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia se acquisti la polizza in una Filiale di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo o al di fuori dei locali della banca o tramite bonifico se la acquisti attraverso l'Home Banking di una Banca del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo di Adesione quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato; se invece paghi il premio dopo la data di decorrenza le coperture iniziano dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture hanno durata annuale (o più breve, solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Assicura), senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta.

La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Se hai acquistato la polizza con una delle modalità di vendita a distanza (Banca Online del Gruppo Intesa Sanpaolo) oppure in caso di acquisto al di fuori dei locali della Banca e ci ripensi, puoi recedere dal contratto entro 14 giorni dalla data in cui cominciano le coperture, senza penali e senza indicare il motivo, e ottenere la restituzione del premio al netto delle imposte.

Puoi recedere dal contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva del veicolo. In questi casi, sei tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Compagnia e hai diritto al rimborso della parte di premio già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).